

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
 concernente la partecipazione dello Stato alla copertura dei disavanzi
 di esercizio della Ferrovia Retica

(del 19 aprile 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La Direzione della Ferrovia Retica in Coira ha chiesto all'Ufficio federale dei trasporti, il 13 luglio 1972, un aiuto federale e cantonale per la copertura del disavanzo di esercizio registrato nel corso dell'esercizio 1971.

La richiesta si basa sugli articoli 58 e 60 della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (LFF). Secondo l'art. 58 LFF la Confederazione può soccorrere le imprese ferroviarie concessionarie oberate finchè sono indispensabili al traffico generale del paese o di una sua regione allo scopo di mantenere l'esercizio. Secondo l'art. 60 LFF il soccorso della Confederazione presuppone la partecipazione dei Cantoni interessati.

E' la prima volta che la Ferrovia Retica chiede il soccorso della Confederazione e dei Cantoni per il mantenimento dell'esercizio, da quando è entrata in vigore la nuova legge sulle ferrovie.

L'Ufficio federale dei trasporti ha proceduto alla verifica dei conti dell'impresa e ha accertato in Fr. 3.311.909,— il disavanzo da coprire. Il nostro Cantone è chiamato a contribuire in quanto nel periodo considerato apparteneva alla Ferrovia Retica la linea Bellinzona - Mesocco con la tratta Bellinzona - Lumino in territorio ticinese. Il riparto fra Ticino e Grigioni è calcolato sul numero delle stazioni situate sul rispettivo territorio e sull'importanza delle stesse per il traffico, nonchè sulla lunghezza del percorso.

Il calcolo è il seguente :

<i>punti di traffico</i>	<i>Ct. TI</i>	<i>%</i>	<i>Ct. GR</i>	<i>%</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
stazioni della Ferrovia Retica in territorio grigionese			42431		42431	
stazioni della Ferrovia Retica in territorio ticinese						
Bellinzona	300	472				
Castione	159					
Lumino	13				472	
	472	1.10	42431	98.90	42903	100
<i>lunghezza della linea</i>	7 km	1.78	386 km	98.22	393 km	100
<i>chiave di ripartizione fra i due Cantoni in %</i>		2.88		197.12		200
		: 2		: 2		: 2
		1.44		98.56		100

La quota che entra in considerazione per il Cantone Ticino è quindi 1.44 % di Fr. 3.311.909,—, ciò che corrisponde all'importo di Fr. 47.691,—. Di questo im-

porto la Confederazione prende a suo carico il 50 %. Di conseguenza l'onere a carico del nostro Cantone risulta di Fr. 23.846,—. Il riparto definitivo è il seguente:

- Fr. 2.308.798,— a carico della Confederazione
- Fr. 979.265,— a carico del Canton Grigioni
- Fr. 23.846,— a carico del Canton Ticino.

Il Cantone non può sottrarsi a questo intervento, condizione inderogabile per l'applicazione di una giustificata misura di soccorso prevista dall'ordinamento federale in favore di imprese che provvedono a un servizio pubblico di trasporto.

E' da rilevare che l'esercizio negativo dipende particolarmente dall'aumento della retribuzione al personale e dalla flessione registrata dal traffico viaggiatori.

Il problema della copertura di disavanzi di esercizio si porrà tuttavia anche per l'esercizio ferroviario tra il 1. gennaio e il 27 maggio 1972 e per il servizio sostitutivo automobilistico Bellinzona - Mesocco affidato alle PTT a partire da tale data. Si giustifica quindi, per analogia con quanto proposto dal Consiglio di Stato e deciso dal Gran Consiglio trattando del secondo periodo di risanamento delle Centovalli (messaggio 30 gennaio 1959) e della copertura dei disavanzi delle ferrovie Lugano - Tesserete (messaggio 2 agosto 1966) e Lugano - Cadro - Dino (messaggio 21 marzo 1967), una clausola generale nel decreto legislativo che autorizzi il Consiglio di Stato a partecipare anche in futuro, nella misura fissata dalla legge, alla copertura di altri disavanzi di esercizio della società rispettivamente del servizio sostitutivo. E' invece riservato un messaggio speciale sugli oneri di creazione del servizio sostitutivo.

Per analogia con quanto deciso nei casi sopra indicati e inoltre trattando della soppressione della ferrovia della Vallemaggia (messaggio 7 settembre 1965) e recentemente della soppressione della ferrovia Biasca - Acquarossa (messaggio 15 dicembre 1972) si possono esonerare i Comuni dalla partecipazione alla copertura dei disavanzi.

Per questi motivi vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la copertura dei disavanzi di esercizio
della Ferrovia Retica in Coira

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 19 aprile 1973 n. 1893 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un contributo di franchi 23.846,— alla Ferrovia Retica in Coira quale partecipazione alla copertura del disavanzo dell'esercizio 1971.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è autorizzato, in applicazione della legge federale sulle ferrovie federali e nella misura che verrà concordata con la Confederazione, a partecipare alla copertura di eventuali altri disavanzi d'esercizio della Ferrovia Retica rispettivamente del servizio sostitutivo automobilistico sulla linea Bellinzona - Mesocco.

Art. 3. — I contributi di cui alle cifre 1 e 2 vanno iscritti alla voce del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni « Soccorso alle imprese di trasporto ».

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

esecuzioni del Contorno

edificii di abitazione per la popolazione del Contorno, ed in tal caso tutti i fondi del

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.

esecuzioni

edificii di abitazione per la popolazione del Contorno, ed in tal caso tutti i fondi del

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.

edificii di abitazione per la popolazione del Contorno, ed in tal caso tutti i fondi del

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.

edificii di abitazione per la popolazione del Contorno, ed in tal caso tutti i fondi del

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.

edificii di abitazione per la popolazione del Contorno, ed in tal caso tutti i fondi del

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.

Contorno sono destinati a tale scopo, e non possono essere altrimenti.